



Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020
Approfondimento e commento del testo pubblicato in GU.
Norme riferite all'Università

Articolo	Cosa prevede	Commento
Art. 1, comma 629-631-632 Scatti anzianità docenti in ruolo	<p>La norma prevede la rimodulazione della dinamica stipendiale del personale docente: la progressione da triennale diviene biennale, a parità di importo, a decorre dalla maturazione della classe triennale conseguita dopo il 31 dicembre 2017 (conseguentemente gli effetti economici decorrono dal 2020, con la maturazione della classe successiva). A tal fine l'FFO è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni euro a partire dall'anno 2022.</p> <p>Nel contempo, a "parziale compensazione" del blocco degli scatti stipendiali (2011-2015), al personale ora ed allora in servizio è attribuito un importo ad personam in relazione alla classe che si sarebbe potuta maturare negli anni di blocco, in due rate (febbraio 2018 e 2019) ed una tantum (la corresponsione non produce successivi effetti). Criteri e modalità saranno definiti con decreto MIUR entro fine gennaio. L'FFO è quindi incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019, riducendo a tale scopo per questi due anni i fondi previsti le cd "Cattedre Natta" (art. 1, comma 207, Legge 208/2015).</p>	<p>I due interventi (riconfigurazione biennale degli scatti e una tantum) sono chiaramente il risultato delle mobilitazioni di questi mesi. Tuttavia non rispondono alle richieste più complessive espresse dalla comunità universitaria e neppure alle specifiche rivendicazioni della docenza. Infatti non è stato considerato il riconoscimento giuridico degli anni di blocco (avvenuto per tutte le altre categorie) che, incidendo sul computo dell'anzianità, produce danni ingenti e perduranti. La riduzione di un anno del periodo di maturazione degli scatti, non richiesta, produrrà un lento recupero nel corso del tempo, mentre l'una tantum è quantificabile in una compensazione di 2000/2500 euro. Entrambi gli interventi permettono quindi solo un recupero parziale, non omogeneo né universale.</p> <p>Il risultato più importante che si ottenuto è la cancellazione della clausola di "prezialità", introdotta ex-novo nella prima versione, che rischiava di limitare l'attribuzione degli scatti ad una quota limitata, anche molto limitata, degli aventi diritto. E soprattutto di approfondire la logica neolibera della "Gelmini", da una parte estendendo la perversa logica premiale promossa da ANVUR, dall'altra differenziando gli stipendi sulla base di criteri diversi tra ateneo e ateneo.</p> <p>La principale criticità è invece nell'esiguità delle risorse a disposizione, facendo emergere tra le righe il principio per cui gli incrementi degli stipendi possono non esser coperti da un adeguato aumento del FFO (principio già esplicitato per il CCNL del personale TA e, in prospettiva, per i conseguenti</p>

		<p>adeguamenti del personale non contrattualizzato). La pressione che di conseguenza si determinerà a regime sui bilanci degli Atenei rischia di alimentare conflitti, dividendo ulteriormente la comunità universitaria, o di spingere quelli in difficoltà a varare criteri restrittivi se non premiali (rimanendo l'attribuzione degli scatti vincolata – alla luce della 240/2010 – a regolamenti definiti dai singoli atenei).</p>
<p>Art. 1, comma 633</p> <p>Reclutamento straordinario Ricercatori tipo b</p>	<p>La norma prevede l'avvio del reclutamento straordinario di circa 1300 ricercatori a tempo determinato di tipo b – quindi consolidabili nella posizione di professore associato. A tal fine l'FFO è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto MIUR con gli obiettivi di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori e, di pari importanza, di valorizzare qualità e aree strategiche della ricerca (utilizzando risultati VQR delle singole strutture). I finanziamenti non spesi saranno a disposizione delle altre finalità del FFO.</p> <p>Inoltre, il Fondo per i Dipartimenti di eccellenza (art 1, comma 314, legge 232/2016) per i finanziamenti relativi al quinquennio 2023-2027, potrà prevedere di spendere non più dell'80% (invece del 70%) per l'assunzione del personale ed almeno il 40% (invece che il 25%) per l'assunzione di RTD.).</p> <p>In ultimo, è reso possibile – per favorire l'internazionalizzazione – di svolgere all'estero attività di ricerca e di didattica “anche con rapporti di lavoro subordinato”.</p>	<p>Negli ultimi anni come FLC abbiamo costantemente indicato nel reclutamento straordinario di ricercatori tipo B (stabilizzazione del precariato) una delle priorità, col rifinanziamento del diritto allo studio, per il rilancio del sistema universitario italiano. Il piano previsto dalla legge di bilancio è tuttavia troppo esiguo per avere un impatto, anche solo a fronte dei prossimi pensionamenti.</p> <p>La pressione nei confronti del Parlamento, anche attraverso le nostre proposte ha permesso comunque alcuni miglioramenti. In particolare i criteri di assegnazione dei fondi comprendono il riequilibrio tra i territori (omogeneizzazione del rapporto tra ricercatori e altre figure), non previsto nella prima formulazione del testo, in grado di limitare almeno parzialmente le divergenze incentivate dall'utilizzo sempre più diffuso di criteri valutativi e premiali. Peraltro, la norma mantiene in vita l'ideologia “meritocratica”: le risorse debbono essere distribuite tenendo conto, a pari merito, anche delle solite e famigerate valutazioni VQR. Episodicità, retorica dell'eccellenza, esiguità di risorse sono quindi le caratteristiche principali anche di questi interventi.</p>
<p>Art. 1, comma 634</p> <p>Contrattazione integrativa Università statali</p>	<p>La norma interviene a modificare l'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, rendendo possibile interventi sperimentali sul fondo destinato alla contrattazione integrativa, modificando la norma che impone un tetto alla costituzione del fondo del salario accessorio, per le università statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con MIUR e sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane. La percentuale di flessibilità applicabile in questa sperimentazione sarà decisa nello stesso decreto. A tal fine si dovrà tenere conto, in particolare,</p>	<p>Da anni la FLC è impegnata a rafforzare la contrattazione, ingessata da molteplici dispositivi introdotti dalla cd “legge Brunetta” in poi. L'obiettivo è quello di aumentare la flessibilità nell'utilizzo dei Fondi per il salario accessorio, liberandoli da tetti, vincoli e costrizioni, ed incrementando quindi le risorse disponibili. Tali flessibilità sono infatti necessarie e funzionali a razionalizzare l'utilizzo delle risorse e a il miglior impiego delle stesse in ragione dei processi di riorganizzazione dovuti sia miglioramento dei servizi che all'applicazione della legge 240/2010, che ha introdotto la</p>

	dell'indicatore delle spese di personale e dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria. Sulla base degli esiti della sperimentazione, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con MIUR, MEF e PA e sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane potrà disporre l'applicazione permanente.	contabilità economico patrimoniale e che ha riorganizzato la didattica e la ricerca con al centro le strutture dipartimentali. La norma introdotta da questo comma rappresenta un primo passo, ancora indefinito e insufficiente, per di più sperimentale, ma che apre una strada in questa direzione. Strada che si intende proseguire, perseguire e approfondire anche nel rinnovo del CCNL.
Art. 1, comma 635 Maternità RTD.	La legge 240/2010 (Gelmini) è emendata, prevedendo esplicitamente, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, la sospensione e la proroga del termine di scadenza dei contratti RTD.	Positiva la precisazione intervenuta nella Legge.
Art. 1, comma 636-638 Incremento fondi diritto allo studio.	Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018. A tal fine si riducono il "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca" (art 1, comma 295 legge 232/2016) e quello per le cd "Cattedre Natta" (art. 1, comma 207, Legge 208/2015), ed infine sostanzialmente si cancellano i finanziamenti per la fondazione Articolo 34 (borse di studio d'eccellenza: art 1, comma 286 legge 232/2016).	Nessuno può ovviamente obiettare ad un provvedimento di questa natura. A ben guardare, però, non solo le risorse stanziare sono esigue, ma l'iter di approvazione ha visto un loro progressivo decremento. Segnale gravissimo della scarsa attenzione che il Parlamento, oltre che il Governo, ha mostrato per il diritto allo studio. Inoltre, questi nuovi fondi sono stati garantiti esclusivamente attraverso una redistribuzione interna al sistema universitario, reindirizzando i fondi per le borse di eccellenza, la ricerca di base ed il reclutamento straordinario dei docenti. Come FLC avevamo criticato profondamente l'impianto di alcune di queste iniziative (in particolare le Cattedre Natta e la fondazione articolo 34, entrambe impregnate di un'ideologia dirigista, elitaria ed al contempo neoliberale). Di conseguenza non possiamo che rallegrarci del loro sostanziale svuotamento. Nondimeno non possiamo che stigmatizzare, oltre che la riduzione dei Fondi alla ricerca di base, un'operazione che non aumenta realmente le risorse disponibili, ma semplicemente le redistribuisce tra le diverse componenti (studenti, docenti in ruolo, reclutamento).
Art. 1, comma 639-641 Aumento borse di dottorato.	Allo scopo di adeguare le borse del dottorato di ricerca, il FFO è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. A tal fine si riducono i fondi per le "Cattedre natta" (art. 1, comma 207, Legge 208/2015), il "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca" (art 1, comma 295 legge 232/2016) e leggermente il FFO.	Anche qui valgono sostanzialmente le stesse considerazioni precedenti. L'intervento non è solo opportuno, ma necessario ed in parte insufficiente (non intervenendo nel cancellare i dottorati senza borsa). Il problema principale è che le risorse sono scarse, concretizzandosi in un aumento di poche decine di euro mensili a testa. Ed anche qui, questo intervento è reso

		possibile solo attraverso l'utilizzo di fondi precedentemente destinati alla ricerca ed al reclutamento (ricerca di base e Cattedre Natta).
Art. 1, comma 642 Sport universitario.	Per favorire l'attività sportiva degli studenti universitari, i fondi relativi (legge 394/1977) sono incrementanti di un milione di euro annui dal 2018 al 2020.	Si tratta di un rifinanziamento, come avvenuto anche in passato, per l'attività sportiva degli studenti universitari.